

3.2) *Le prestazioni previdenziali.*

Dei tipi di prestazioni previdenziali assicurati dalla Cassa, nonché dei relativi presupposti e modalità di erogazione si è ampiamente detto nell'ultimo referto; basti, pertanto, in questa sede rammentare che tali prestazioni⁽²²⁾ sono le seguenti:

- pensione di vecchiaia, concessa al compimento del 65° anno di età, con almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
- pensione di anzianità, concessa al raggiungimento di 40 anni di iscrizione e contribuzione, od al compimento del 58° anno di età, con almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione⁽²³⁾ ⁽²⁴⁾.

Il godimento della pensione di vecchiaia è compatibile con l'iscrizione all'Albo e con la prosecuzione dell'esercizio della professione. Dalla concessione della pensione di anzianità consegue, invece, per il beneficiario, la cancellazione dell'iscrizione a qualsiasi Albo forense e l'incompatibilità con la prosecuzione dell'esercizio della professione;

- pensione di inabilità, concessa all'iscritto divenuto inabile (per malattia od infortunio) con esclusione permanente ed assoluta della capacità di esercizio della professione. L'interessato deve aver maturato almeno 10 anni (5 per inabilità conseguente ad infortunio) consecutivi di iscrizione alla Cassa ed essere stato iscritto alla Cassa anteriormente al compimento del 40° anno di età⁽²⁵⁾;
- pensione di invalidità, concessa in caso di permanente riduzione a meno di 1/3 della capacità di esercizio della professione (a causa di malattia od infortunio).

Anche per la pensione di invalidità, il beneficiario deve avere maturato almeno

(22) - Ai sensi degli articoli da 1 a 9 della Legge n°576/1980 e successive modificazioni.

(23) - Dal 1998 e sino al 31 dicembre 2000 il requisito anagrafico è stato (dall'articolo 59 della legge n°449/1997) fissato in 57 anni di età ed in 58 anni per il tempo successivo (ai sensi dell'articolo 3 della legge n°335/1995, il requisito era stato invece quello di 56 anni di età per il biennio 1996/1997 e di 57 anni dal 1998 in poi).

(24) - Il trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità è pari all'1,75% per ogni anno di iscrizione della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini IRPEF (risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione rivalutati alla data di godimento della pensione sulla base del 75% della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati).

(25) - Come per la pensione di anzianità, la liquidazione della pensione di inabilità comporta la cancellazione dall'Albo.

10 anni (5 in caso di infortunio) di iscrizione e questa deve essere avvenuta anteriormente al compimento del 40° anno di età;

- pensione indiretta, concessa ai superstiti dell'iscritto deceduto in attività⁽²⁶⁾;
- pensione di reversibilità, concessa ai superstiti dell'iscritto già pensionato⁽²⁷⁾.

Coloro che cessino dall'iscrizione senza aver maturato i requisiti minimi per la pensione possono richiedere il rimborso dei contributi obbligatori nel limite del 10% del tetto massimo.

La pensione di vecchiaia è commisurata alla media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.

La misura della pensione non può comunque essere inferiore ad otto volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno solare anteriore a quello di decorrenza della pensione⁽²⁸⁾.

La misura della pensione di inabilità si determina - salvo alcuni correttivi - con le stesse modalità cennate per la pensione di vecchiaia; quella della pensione di invalidità è pari al 70% della pensione di inabilità. Anche la pensione indiretta si determina con le modalità previste per quella di vecchiaia, salvo alcuni abbattimenti; la pensione di reversibilità è pari a quella goduta dal pensionato deceduto con alcuni abbattimenti.

Le pensioni vengono rivalutate a decorrere dal secondo anno successivo a quello di decorrenza della pensione sulla base del 10% dell'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per operai ed impiegati.

(26) - *Purchè l'iscrizione sia in atto continuativamente da data anteriore al compimento del 40° anno di età e da almeno 10 anni.*

(27) - *La misura della pensione di reversibilità è pari al 60% della pensione in atto al momento del decesso (con alcune maggiorazioni).*

(28) - *Pari a £ 14.720.000 nel 1997; £ 15.600.000 nel 1998; £ 16.240.000 nel 1999 e £ 16.480.000 nel 2000.*

3.3) *L'indennità di maternità.*

Si tratta, come è noto, di beneficio istituito per le libere professioniste dalla Legge n°379 dell'11 dicembre 1990, che si richiama ai principi generali recati dalle Leggi n°1204/1971 per le lavoratrici dipendenti e n°546/1987 per le lavoratrici autonome, con gli adattamenti imposti dalla specificità della categoria delle professioniste.

In effetti, non potendosi imporre a queste ultime ed alle lavoratrici autonome il divieto di svolgere attività lavorativa nel periodo protetto, sancito dalla Legge n°1204 per le lavoratrici dipendenti, l'astensione dal lavoro per le professioniste è stata incentivata attraverso la previsione di benefici di carattere economico.

Per quanto concerne specificatamente la Cassa Forense, si è già segnalato nel precedente referto che il 20 aprile 1991 è stato adottato (dal Comitato dei Delegati) il regolamento di attuazione della Legge n°379/1990⁽²⁹⁾.

Nel periodo che ora interessa, il numero delle indennità⁽³⁰⁾ liquidate e l'onere sopportato nel settore dalla Cassa Forense sono risultati in costante e considerevole lievitazione, come mostrano i dati seguenti:

Indennità di maternità

Anno	Numero provvedimenti	Percentuale incremento	Importo indennità	Importo medio
1997	1.141	+36,5 %	10.178.125.423	8.920.356
1998	1.351	+18,4 %	12.666.854.799	9.375.947
1999	1.787	+32,3 %	17.454.536.200	9.767.508

(29) - L'indennità prevista dalla Legge n°379/1990 non può essere concessa alle iscritte per le quali sussista anche il diritto alle indennità previste (dalle leggi sopra citate) per le lavoratrici dipendenti od autonome.

(30) - Per maternità, aborto o adozione, così come ha previsto la Legge n°379/1990.

3.4) Le prestazioni assistenziali

Si è già segnalato nel precedente referto che la legge n°141/1992 ha disciplinato in maniera organica gli interventi di natura assistenziale demandati alla Cassa.

Può, riassuntivamente, rammentarsi al riguardo che l'articolo 16 di tale legge ha previsto che l'importo complessivo per l'assistenza ordinaria⁽³¹⁾ non possa superare, annualmente, l'1% delle entrate correnti iscritte nel bilancio di previsione⁽³²⁾.

Le prestazioni assistenziali erogate nel triennio di riferimento sono state le seguenti.

Erogazioni assistenziali deliberate dal Comitato dei Delegati
(articolo 16 della legge n°141/1992)

<i>(in milioni di lire)</i>						
	1997		1998		1999	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Malattia ed infortunio	72	844,4	69	771,0	112	1.011,0
Residenti comuni terremotati	46	280,3	135	1.306,0	3	17,5
Totale	118	1.124,7	204	2.077,0	115	1.028,5

(31) - L'assistenza ordinaria è quella prevista (dall'articolo 17, 2° comma della legge) per il caso di bisogno e viene erogata sulla base di delibere dei Consigli dell'Ordine in favore degli avvocati o dei loro eredi. Ogni Consiglio può deliberare interventi assistenziali sino all'ammontare della quota di propria competenza dell'importo annuo dell'1% suddetto.

(32) - L'assistenza straordinaria viene deliberata dal Comitato dei Delegati nel caso in cui un Consiglio non possa intervenire per esaurimento della suddetta quota di competenza; l'assistenza indennitaria (art. 18 della legge) è relativa ad indennizzi per danni subiti dagli iscritti o a loro superstiti in seguito a catastrofe o calamità naturale, o nel caso di infortunio, o malattia che non abbia consentito per almeno tre mesi di esercitare la professione; le altre provvidenze (art. 19 della legge) concernono borse di studio, contributi funerari, ect.

Erogazioni assistenziali tramite i Consigli dell'Ordine
(articolo 16 e 17 della legge n°141/1992)

	(in milioni di lire)		
	1997	1998	1999
	Importo	Importo	Importo
Fondi stanziati per delibere degli Ordini	8.776	9.600	9.991

Contributi funerari

	1997		1998		1999	
	Numero	Importo	Numero	Importo	Numero	Importo
Contributi funerari	500	4.862	471	4.398	555	5.068

3.5) Le iscrizioni

Si riportano di seguito i dati sulle iscrizioni riferiti all'ultimo decennio.

Iscrizioni

Anno	Iscritti attivi		Pensionati attivi		Totale	
	Numero	Incremento	Numero	Incremento	Numero	Incremento
1990	38.040	(+ 1.494)	4.326	(+ 154)	42.366	(+ 1.648)
1991	39.994	(+ 1.954)	5.082	(+ 756)	45.076	(+ 2.710)
1992	41.712	(+ 1.718)	5.201	(+ 119)	46.913	(+ 1.873)
1993	43.244	(+ 1.532)	5.810	(+ 609)	49.054	(+ 2.141)
1994	46.497	(+ 3.253)	6.148	(+ 338)	52.645	(+ 3.591)
1995	51.897	(+ 5.400)	6.392	(+ 244)	58.289	(+ 5.644)
1996	57.555	(+ 5.658)	6.901	(+ 509)	64.456	(+ 6.167)
1997	63.792	(+ 6.237)	7.490	(+ 589)	71.282	(+ 6.826)
1998	69.732	(+ 5.940)	7.886	(+ 396)	77.618	(+ 6.336)
1999	74.490	(+ 4.758)	8.147	(+ 261)	82.637	(+ 5.019)

Mostrano tali dati che, nel periodo, il numero degli iscritti si è raddoppiato e che l'incremento maggiore delle iscrizioni si è avuto proprio nel triennio considerato dal presente referto (complessivamente, 18.181 unità)⁽³³⁾.

(33) - Riguardo alla tematica delle iscrizioni può segnalarsi che, nel corso del 1997, ha trovato concreta applicazione il disposto del comma 202 dell'articolo 2 della legge 26 dicembre 1996 n°662, che ha recato una sanatoria previdenziale, consentendo ai professionisti inadempienti agli obblighi di iscrizione alla Cassa (articolo 11 della legge n°141/1992) e di comunicazione dei dati relativi al reddito netto professionale ed al volume di affari (articolo 9 e 10 della legge citata) di regolarizzare, entro il 30 giugno del 1997, le varie situazioni senza incorrere in sanzioni (i professionisti interessati sono stati circa 21.000).

Sulla base dei dati ora riportati è stato calcolato, di seguito, l'andamento, nel triennio, del rapporto iscritti attivi - pensionati attivi.

Rapporto iscritti - pensionati attivi

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
Iscritti attivi	38.040	39.994	41.712	43.244	46.497	51.897	57.555	63.792	69.732	74.490
Pensionati attivi	4.326	5.082	5.201	5.820	6.148	6.392	6.901	7.490	7.886	8.147
Rapporto iscritti / pensionati	8,793	7,869	8,019	7,443	7,562	8,119	8,340	8,516	8,842	9,143

Il rapporto - come evidenzia il prospetto - è sempre stato ampiamente positivo ed è risultato in crescita nell'ultimo quinquennio, mostrando che, nel 1999, al termine del periodo considerato, per ogni pensionato attivo risultavano iscritti alla Cassa oltre 9 professionisti.

3.6) I trattamenti pensionistici erogati nel triennio 1997/1999

Si riportano di seguito i dati sul numero dei trattamenti pensionistici erogati dalla Cassa nel triennio di riferimento, con indicazione della spesa relativa.

Trattamenti pensionistici erogati

Tipo pensioni	1997			1998			1999		
	Numero	Differenza	%	Numero	Differenza	%	Numero	Differenza	%
Anzianità - vecchiaia	9.206	+ 468	+5,36	9.753	+ 547	+5,94	10.266	+ 513	+5,25
Invalidità - inabilità	556	- 11	-1,94	539	- 17	-3,06	542	+ 3	+0,55
Reversibilità	4.820	+ 115	+2,44	4.895	+ 75	+1,56	5.032	+ 137	+2,79
Indirette	3.276	- 9	-0,27	3.284	+ 8	+0,24	3.274	- 10	-0,30
Totale	17.858	+ 563	+3,26	18.471	+ 613	+3,43	19.114	+ 643	+3,48

I dati ora riportati evidenziano il progressivo incremento del numero complessivo dei vari trattamenti (+643), che registra l'aumento più elevato nel 1999, determinato, essenzialmente, da quello delle pensioni di anzianità e di vecchiaia. Consistente è stata anche la lievitazione del numero delle pensioni di reversibilità, mentre assolutamente irrilevante è risultato l'andamento degli altri tipi di prestazioni previdenziali.

Tali dati consentono anche di evidenziare, di seguito, l'andamento, nel triennio, del rapporto tra il numero degli iscritti - numero delle pensioni di anzianità o vecchiaia e totale dei trattamenti corrisposti annualmente.

Rapporto numero iscritti - numero delle pensioni

	1997	1998	1999
Iscritti	63.792	69.732	74.490
Pensioni anzianità e vecchiaia	9.206	9.753	10.266
Rapporto iscritti / anzianità e vecchiaia	6,92	7,14	7,25
Totale trattamenti pensionistici	17.858	18.471	19.114
Rapporto iscritti / totale trattamenti	3,57	3,77	3,89

Rapporto - con il quale si è voluto rappresentare quanti siano gli iscritti per ogni pensione di anzianità / vecchiaia erogata, a fronte del complesso dei trattamenti previdenziali assicurati dalla Cassa - che è risultato costantemente positivo ed in crescita nel triennio.

Dai dati ora riportati emerge che la popolazione attiva cresce in misura superiore all'aumento delle pensioni ed al totale delle prestazioni⁽³⁴⁾.

Dati, quindi, positivi, pur in presenza dei quali, peraltro, il Collegio sindacale della Cassa⁽³⁵⁾ ha osservato che il consistente flusso di nuovi iscritti non potrà mantenere a lungo l'andamento degli ultimi anni, mentre, prevedibilmente, avrà luogo l'aumento delle erogazioni pensionistiche. Altro elemento di preoccupazione, per il Collegio, è la constatazione che⁽³⁶⁾ al miglioramento del rapporto iscritti-pensionati si contrappone il graduale peggioramento di quello contributi-prestazioni.

Valutazioni sulle quali si tornerà più avanti (nelle considerazioni di sintesi).

(34) - Nell'ultimo dei bilanci tecnici viene riferito che, al 31 dicembre 1999, l'età media degli iscritti alla Cassa è di 42,6 anni e l'anzianità media di iscrizione e contribuzione è di 12 anni. Viene precisato altresì che il 30% degli attivi iscritti è rappresentato da donne, con un'età media di 37,7 anni, il che fa sì che quasi la metà degli iscritti abbia un'età inferiore ai 40 anni.

(35) - Nella relazione al consuntivo 1999.

(36) - Come si precisa nel successivo paragrafo.

**3.7) Le entrate contributive. Le spese per prestazioni istituzionali.
I relativi saldi.**

Si evidenzia di seguito l'andamento, nel triennio, delle entrate contributive e degli oneri sopportati dalla Cassa per l'erogazione delle varie prestazioni previdenziali con i relativi saldi ed indici di copertura.

Saldo entrate contributive - prestazioni

	<i>(in milioni di lire)</i>		
	1997	1998	1999
Entrate contributive *	606.968	686.418	727.192
Prestazioni pensionistiche	434.344	486.151	539.547
Saldo contributi / prestazioni	172.624	200.267	187.645
Indice di copertura	1,39	1,41	1,34

* al netto degli importi provenienti dalla sanatoria per milioni 16.000 nel 1997; 55.000 nel 1998; 23.000 nel 1999.

Dai dati ora riportati emerge che l'indice di copertura è peggiorato nel 1999. E la constatazione che tale indice è risultato in diminuzione anche rispetto al triennio anteriore a quello considerato⁽³⁷⁾ - nel quale il volume delle entrate contributive era stato costantemente superiore al 50% dell'onere per le pensioni - induce a condividere le preoccupazioni sul punto espresse (come visto) dal Collegio dei Sindaci, tenuto conto che, nel 1999, il totale delle entrate contributive ha superato solo del 34% quello della spesa pensionistica.

E va anche considerato che, se, nel 1998, la dinamica incrementativa dei contributi (+13,08%) è risultata maggiore rispetto a quella dell'onere delle prestazioni previdenziali (+11,92%), non altrettanto può affermarsi per il 1999, esercizio in cui l'andamento si è invertito, essendo le entrate contributive aumentate in misura percentuale (+5,94%) inferiore dell'aumento della spesa per le pensioni (+10,98%) con la conseguente diminuzione dell'indice di copertura.

Segnale non positivo, che va valutato unitamente alla considerazione esplicitata anche dal Collegio sindacale, che il notevole incremento del numero degli

(37) - Nel quale aveva avuto il seguente andamento, 1994: 1,50; 1995: 1,51; 1996: 1,58.

iscritti verificatosi, come visto, proprio nel triennio in riferimento, sarebbe, prevedibilmente, destinato ad esaurirsi, con conseguente ridimensionamento del favorevole trend delle entrate contributive. Analogamente è a dirsi riguardo all'età media degli iscritti che, se si rivela, oggi, soddisfacente, è destinata tuttavia ad aumentare e ad incidere sul rapporto iscritti / pensionati, anche esso risultato favorevole nel triennio.

Con ciò è conclusivamente da osservarsi, sul punto, - sul quale si tornerà nel prosieguo della trattazione - che se, come indicato nel paragrafo precedente, sotto il profilo numerico, la popolazione attiva è andata, nel periodo, crescendo in misura superiore a quella delle pensioni, sotto il profilo finanziario i dati non sono risultati altrettanto tranquillizzanti, tenuto conto che, nonostante tale positivo andamento, la crescita dell'onere sopportato dalla Cassa per l'erogazione dei vari trattamenti previdenziali è risultata, nell'ultimo degli esercizi considerati, superiore a quella delle corrispondenti entrate contributive.

PARTE SECONDA

Le risultanze finanziarie, economiche e patrimoniali.

1) Il bilancio tecnico.

Come dalla Corte già rammentato⁽³⁸⁾, l'articolo 2 del D.Lvo n°509/94 dispone che gli enti privatizzati gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza hanno autonomia sia gestionale ed organizzativa che contabile, nei limiti scaturenti dalla natura pubblica dell'attività svolta.

Limiti, precisati dallo stesso decreto legislativo⁽³⁹⁾ in quelli della coerenza della gestione economico-finanziaria con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale, nella prospettiva del mantenimento dell'equilibrio del bilancio; nella previsione di una riserva legale in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere (al fine di assicurare la continuità dell'erogazione delle prestazioni); nell'obbligatorietà della certificazione dei bilanci da parte dei soggetti abilitati ai sensi del D.Lvo n°88/192; nella sottoposizione alla vigilanza da parte delle Amministrazioni statali competenti.

In attuazione delle prescrizioni ora cennate, la Cassa si è periodicamente dotata di bilanci tecnici, allo scopo di accertare l'equilibrio economico finanziario della gestione previdenziale, utilizzando procedure di valutazione attuariale delle componenti gestionali ed applicando la metodologia prevista dal D.Lvo n°509.

Si rammenta che, secondo la disciplina recata da tale provvedimento delegato, gli Enti privatizzati non possono usufruire di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo e devono comunque garantire la continuità dell'azione previdenziale avvalendosi essenzialmente delle risorse derivanti dalla contribuzione obbligatoria.

Il che obbliga all'impostazione di un bilancio in costante equilibrio economico-finanziario da verificarsi attraverso le risultanze di un bilancio tecnico attuariale da redigersi almeno ogni tre anni.

Il primo bilancio tecnico adottato dalla Cassa Forense dopo la

(38) - V. relazione sull'INARCASSA sugli esercizi 1995/1999 e sulla Cassa del Notariato per gli esercizi 1994/1999.

(39) - Nello stesso articolo 2 e negli articoli 1 e 3.

privatizzazione⁽⁴⁰⁾ è stato riferito alla data del 31 dicembre 1996, con proiezione quindicennale. L'elaborato è stato fondato su di un'ipotesi economico-finanziaria che sottendeva un tasso reale di interesse non superiore al 2,00% (in linea con le disposizioni ministeriali) e tenendo conto che la Cassa è gestita secondo il sistema della "ripartizione pura", sulla base del quale, l'equilibrio economico-finanziario viene realizzato in ogni anno mediante il pareggio tra entrate contributive ed oneri per prestazioni⁽⁴¹⁾. Dall'analisi delle proiezioni attuariali di tale bilancio è emerso che, nel medio periodo, il saldo annuo tra entrate ed uscite permarrà positivo, "pur denotando un trend decrescente nel tempo" e che, nel decennio, la riserva legale rispetterà il vincolo richiesto dal D.Lvo 509/94, non scendendo al di sotto di cinque annualità di pensione. Il che ha consentito all'estensore di affermare che la gestione previdenziale della Cassa "risulta sufficientemente in equilibrio tecnico sul medio periodo (10 anni)".

Il 3 ottobre 2000 è stato redatto un secondo bilancio tecnico riferito al 31 dicembre 1999, con proiezioni estese per trenta anni.

Le conclusioni cui si perviene in tale elaborato sono positive, essendo risultata la situazione economica finanziaria della Cassa in equilibrio per l'intero trentennio considerato e pur facendo denotare la stessa, nell'ultimo anno, l'avvio di un'inversione di tendenza e la presenza di un saldo corrente negativo, tendendo il patrimonio a crescere negli ultimi anni in misura ridotta, sino a contrarsi al termine del 2029. Il che ha indotto l'attuario a raccomandare il monitoraggio, nel tempo, della gestione ed, in particolare, del tasso di rendimento del patrimonio (e della tavola di mortalità). Ciò, tenuto anche conto della considerazione (peraltro già esplicitata nel precedente paragrafo di questo referto) che l'incremento del numero degli iscritti (ed il suo prevalere sull'aumento del numero dei pensionati) potrebbe risultare meno consistente nei prossimi anni. E, sul punto, può anche osservarsi che la favorevole situazione riscontrata dall'attuario, determinata "soprattutto dagli ultimi risultati in termini di tassi di rendimento del patrimonio ottenuti negli ultimi anni", potrebbe anche deteriorarsi in seguito ad un possibile ridimensionamento dei redditi

(40) - Presentato dall'attuario il 6 aprile 1998. Il precedente bilancio tecnico era stato riferito al 31 dicembre 1996.

(41) - Il sistema non è fondato, pertanto, sull'accumulazione di riserve, ma esclusivamente sul principio della solidarietà tra generazioni, e conseguentemente, caratterizzato, come ha rilevato l'attuario, da un livello di garanzia inadeguato perché correlato, nella sostanza, al numero degli "attivi".

patrimoniali.

Considerazioni sulle quali va richiamata la particolare attenzione degli organi della Cassa.

Ciò, tenuto anche conto che il Collegio Sindacale della Cassa, con nota del 24 ottobre 2000, ha manifestato perplessità sia sulle elaborazioni, che sulle conclusioni cui è giunto il bilancio tecnico.

Viene, in particolare, contestata la scelta di prendere a riferimento come periodo da attualizzare un trentennio⁽⁴²⁾; scelta che ha consentito di pervenire alla "rappresentazione di un equilibrio economico-finanziario eccessivamente ottimistico", mentre "una proiezione sull'ulteriore decennio porrebbe seri interrogativi sullo stato di salute economico finanziario della Cassa", non potendosi, oltretutto, scartare l'ipotesi che il peggioramento del rapporto tra entrate ed uscite possa verificarsi con un certo anticipo rispetto alla previsione del bilancio tecnico...".

Il Collegio ha pertanto concluso che "... il documento attuariale sembra improntato a criteri virtualmente ottimistici, così che, se essi non saranno riscontrabili sul piano dei risultati gestionali, comporterà la necessità di adottare anzitempo provvedimenti tesi a garantire l'equilibrio economico finanziario proiettati invece su di un più esteso periodo temporale".

I segnali di preoccupazione comunque evidenziati dall'attuario, nonché il chiaro monito del Collegio sindacale, dovranno, pertanto, indurre la Cassa ad un'attenta ponderazione delle prospettive gestionali e dei tempestivi interventi da assumere, anche valutando la necessità di una eventuale anticipazione della periodica verifica attuariale.

(42) - Il Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale ha consigliato di prendere a riferimento un periodo tra i quindici ed i quaranta anni.

2) La riserva legale

Il decreto legislativo n°509/1994 ha prescritto⁽⁴³⁾ - come è noto - che gli Enti privatizzati, al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni, costituiscano una riserva legale di misura pari a cinque annualità delle pensioni "in essere". La legge n°449/1997⁽⁴⁴⁾, precisando il disposto dell'articolo 1 del citato decreto legislativo, ha rapportato la riserva legale a cinque annualità delle pensioni in essere nell'anno 1994, prevedendo che gli importi fossero da adeguarsi alle risultanze dei bilanci tecnici "secondo misure e criteri" da determinarsi dall'Autorità di Vigilanza.

La Cassa, tenuto conto che tali coefficienti rettificativi non sono stati fissati e che, se si fosse accantonata una riserva pari a cinque annualità delle pensioni in essere nel 1994 (pari a 302,3 miliardi), la riserva sarebbe stata di 1.512 miliardi, dal 1995, in via prudenziale, ha calcolato la riserva sulla base di cinque annualità delle pensioni in essere nell'anno.

Con riserva di formulare, più avanti, valutazioni complessive sulla gestione previdenziale, si è calcolato, di seguito, il rapporto tra patrimonio netto e riserva obbligatoria e l'andamento, percentualizzato, delle altre componenti del patrimonio, al netto della riserva.

I dati mostrano come, nel triennio, il patrimonio netto abbia costantemente assunto valori superiori a quello di una volta e mezza l'ammontare della riserva e come l'andamento dello stesso, al netto della riserva, sia rimasto, sostanzialmente, costante.

Anno	Patrimonio netto (A)	Riserva obbligatoria (B)	(A/B)	% (A-B)/A
1997	3.522.795.497.799	2.172.000.000.000	1,62	0,38
1998	3.941.224.895.770	2.431.000.000.000	1,62	0,38
1999	4.273.597.833.952	2.698.000.000.000	1,58	0,36

Sul punto va anche considerato che, si è cennato, la riserva è stata calcolata non sulle pensioni in essere nel 1994, come prescrive la legge, ma sulle pensioni erogate in ciascun anno. Ciò ha determinato l'aumento annuale dell'importo della riserva legale e, conseguentemente, il contenimento del rapporto tra patrimonio netto e riserva.

(43) - All'articolo 1, comma 4, lettera e.

(44) - Articolo 59, comma 2.

3) L'impostazione dei bilanci

Si è già anticipato nel precedente referto che, a partire dal 1997, il sistema contabile della Cassa, in seguito alla mutata connotazione giuridica della stessa, è stato impostato su criteri privatistici, in aderenza al nuovo regolamento di contabilità che ha sostituito il precedente approvato con D.M. del 28 settembre 1995.

Nuova impostazione che fornisce una maggiore omogeneità e significatività in specie ai costi, in quanto, a differenza delle "uscite" che figuravano nei bilanci pubblicistici, per le quali i valori presi a base rappresentavano gli impegni assunti dall'Ente nel corso dell'esercizio, indipendentemente dall'effettivo verificarsi del relativo fatto gestionale, con il nuovo sistema, ha rilevanza esclusivamente l'evento gestionale e la competenza di questo.

I bilanci della Cassa sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa⁽⁴⁵⁾ e sono corredati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Collegio Sindacale.

Come prescritto dall'articolo 2, comma 3 del D.Lvo n°509/1994, i consuntivi della Cassa sono stati sottoposti all'esame di una società di revisione, che ha certificato ciascuno dei bilanci dal 1997 al 1999.

(45) - Che ha la funzione di illustrare ed analizzare i dati di bilancio e contiene le informazioni necessarie per un'esaustiva rappresentazione delle risultanze.